

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 19 luglio 1965

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 656-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 6569

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1678.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Matera Pag. 3350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1679.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Pag. 3353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1680.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Catania Pag. 3356

1965

LEGGE 26 giugno 1965, n. 807.

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali Pag. 3359

LEGGE 26 giugno 1965, n. 808.

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili Pag. 3359

LEGGE 26 giugno 1965, n. 809.

Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito Pag. 3359

LEGGE 26 giugno 1965, n. 810.

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Pag. 3360

LEGGE 5 luglio 1965, n. 811.

Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico Pag. 3360

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.

Ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1965-1969 Pag. 3361

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena Pag. 3361

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1965.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 Pag. 3362

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1967 Pag. 3362

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio della Università di Padova (Sede distaccata di Verona) Pag. 3363

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 3363

Ministero del tesoro: Esito di ricorso Pag. 3363

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti: Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 marzo 1965 Pag. 3364

Ufficio medico provinciale di Novara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara Pag. 3364

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1678.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato in Matera, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Matera una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

- 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
 - sarta per bambini (triennale);
 - sarta per donna (triennale), n. 2 sezioni;
 - biancherista generica (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

- a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;
- b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;
- c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;
- d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
- e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfordite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto, e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esami e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle Scuole di magistero professionale per la donna, degli Istituti tecnici femminili nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni

esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento e collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionano scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 82.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali all'Istituto professionale si applicano le disposi-

zioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 389.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO
— MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 3. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Matera

- n. 1 Sezione per sartà per bambini (triennale)
n. 2 Sezioni per sartà da donna (triennale)
n. 1 Sezione per biancherista generica (biennale)
per complessive classi n. 11.

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|------------------|
| <i>Personale di ruolo</i> | |
| 1. Preside senza insegnamento (1 categoria) | 1 |
| 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A) | 5 |
| 3. Insegnanti tecnici pratici (1) | 5 |
| 4. Segretario economo | 1 |
| 5. Applicati | 2 |
| 6. Aiutanti tecnici | 1 |
| 7. Magazzinieri | — |
| 8. Personale di servizio | 4 |
| <i>Personale incaricato</i> | |
| 9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 91 settimanali | |
| 10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 117 settimanali (1). | |

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1679.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Stato in Barcellona, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per la viticoltura con sezione per:

viticoltore (biennale);

2) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:

esperto coltivatore (biennale), n. 2 sezioni;

3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezioni per:

frutticoltore (biennale);

orticoltore (biennale);

floricoltore (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sprovveduti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto, e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretto.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovansi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica

nommata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporra il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionano scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.700.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4) con i proventi delle aziende annesse;
- 5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO
— FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 1. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)

- n. 1 Sezione per viticoltore (biennale)
n. 2 Sezioni per esperto coltivatore (biennale)
n. 1 Sezione per frutticoltore (biennale)
n. 1 Sezione per orticoltore (biennale)
n. 1 Sezione per floricoltore (biennale)
per complessive 12 classi.

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|------------------|
| <i>Personale di ruolo</i> | |
| 1. Preside senza insegnamento (I categoria) | 1 |
| 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A) | 6 |
| 3. Insegnanti tecnici pratici (1) | 5 |
| 4. Segretario economo | 1 |
| 5. Applicati | 2 |
| 6. Aiutanti tecnici | 1 |
| 7. Magazzinieri | — |
| 8. Personale di servizio | 4 |

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 72 settimanali
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 96 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 settembre 1964, n. 1680.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Catania, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Catania una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e delle attività marinare.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per la meccanica navale, con sezione per:

meccanico navale (triennale);

2) scuola professionale per la costruzione navale, con sezione per:

carpentiere navale in ferro (biennale);

3) scuola professionale per la gente di mare, con sezioni per:

padrone marittimo alla pesca (triennale);

padrone marittimo al traffico (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; geografia; lingua estera; contabilità di bordo; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ai corsi di cui alle lettere a), b) e c) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano e tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto, e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretto.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali nautici nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali e nautici a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto pro-

fessionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionano scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

- 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 83.000.000;
- 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
- 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
- 4) con i proventi dei lavoratori e delle officine;
- 5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposi-

zioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO
— MEDICI

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 13. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare di Catania

- n. 1 Sezione per meccanico navale (triennale)
 - n. 1 Sezione per carpentiere navale in ferro (biennale)
 - n. 1 Sezione per padrone marittimo alla pesca (triennale)
 - n. 1 Sezione per padrone marittimo al traffico (biennale)
- per complessive classi n. 10.

| Qualifica | Numero dei posti |
|--|------------------|
| <i>Personale di ruolo</i> | |
| 1. Preside senza insegnamento (I categoria) | 1 |
| 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A) | 5 |
| 3. Insegnanti tecnici pratici (1) | 4 |
| 4. Segretario economo | 1 |
| 5. Applicati | 2 |
| 6. Magazzinieri | 1 |
| 7. Aiutanti tecnici | 1 |
| 8. Bidelli | 5 |
| <i>Personale incaricato</i> | |
| 9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 102 settimanali | |
| 10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 92 settimanali (1). | |

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

LEGGE 26 giugno 1965, n. 807.

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1965, n. 808.

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perchè residenti in territori considerati inaccessibili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Art. 2.

Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.

Art. 3.

La norma contenuta nell'articolo 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550, deve essere interpretata nel senso che la limitazione prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, non si applica nei confronti di coloro ai quali, sia per effetto di dette leggi sia in virtù del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, o di ogni altra disposizione legislativa, sia stata o possa essere liquidata pensione vitalizia come ufficiali di complemento o della riserva di complemento o come sottufficiali, graduati o militari di truppa delle categorie in congedo.

Art. 4.

All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.400, del capitolo n. 2592, per lire 3.000.000 e del capitolo n. 3043 per lire 1.407.200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1965, n. 809.

Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche, le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'an-

no solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centomila.

Art. 3.

All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1965, n. 810.

Riammissione in servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, come modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1115, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a disporre, per una volta tanto, la riammissione in servizio, a domanda, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, dei militari di truppa dell'Arma in congedo che non abbiano superato il 35° anno di età alla data di entrata

in vigore della presente legge, che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti prescritti prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

Per ottenere la riammissione in servizio i militari di truppa ammogliati devono avere compiuto il 28° anno di età e trovarsi nelle altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 luglio 1965, n. 811.

Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di età previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.

Ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1965-1969,

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 3 marzo 1961, con il quale venivano nominati i membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1961-64;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327;

Considerato che si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detto Consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte, ai termini dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1965-1969, i signori:

Flore dott. Vito Dante, direttore generale del naviglio; D'Angelo dott. Nunzio, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo; Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale; Ghiglia dott. Fernando, direttore generale del Demanio marittimo e dei porti; Cusmai dott. Raffaele, direttore generale della pesca marittima; Carnino ten. gen. Michele, ispettore generale delle capitanerie di porto, designati ai sensi dell'art. 2, punto 1 - 5, del citato decreto 1947, n. 1177;

Pescatore prof. dott. Gabriele, consigliere di Stato;

De Robertis capitano di vascello Antonio, rappresentante dell'ufficio del capo di Stato Maggiore del Ministero della difesa-marina;

Guazzaroni dott. Cesidio, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Montarsolo dott. Mario, direttore generale delle Opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Gallo dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'Industria e commercio;

Santoro prof. dott. Francesco, direttore del Servizio affari generali della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

D'Alessio dott. Ettore, ispettore generale, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lefebvre D'Ovidio prof. Antonio, professore di diritto della navigazione presso l'Università di Roma;

Minoletti prof. Bruno, professore di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione presso la Università di Genova;

Mosti dott. Giuseppe, presidente del Registro italiano navale;

Parilli ing. Antonio, generale del genio navale in ausiliaria, presidente dell'Istituto nazionale studi ed esperienze d'architettura navale;

Usigli ing. Arrigo, presidente della Camera di commercio di Venezia, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittime;

Pellegrino ing. Alfonso, rappresentante dell'armamento libero;

Rosini ing. Giuseppe, presidente della Finmare, rappresentante dell'armamento di linea;

Scalfati avv. Giulio, rappresentante dell'armamento peschereccio;

Della Ragione ing. Alberto, presidente del Collegio degli ingegneri navalmeccanici, ingegnere navale;

Cozzo prof. Franco, costruttore navale;

Legnani cap. Emilio, capitano marittimo;

Tramontano cap. Gaetano, macchinista navale;

De Stefano Marino, lavoratore dei porti;

Mazzella Pasquale, marittimo di bassa forza;

Fassio rag. Ugo, assicuratore marittimo;

Tonolo comm. Davide, spedizioniere marittimo;

Clerici comm. Giacomo agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti dell'Ufficio di segreteria il dott. Cesare Fontana, segretario, ed il dott. Renato Schivetti, vicesegretario, rispettivamente direttore di divisione e direttore di sezione nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sul capitolo 1080 dell'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto, sarà trasmesso per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1965

Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 50

(4990)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonché di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità

previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Asciano, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Radda in Chianti, Sovicille;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Siena, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Asciano, con sede in comune di Asciano, comprendente i territori dei comuni di Asciano, Montemaroni d'Arbia, Rapolano Terme, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.188 e di terreno coltivato di Ha. 30.509;

2) Chiusi, con sede in comune di Chiusi, comprendente i territori dei comuni di Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano, Cetona, San Casciano dei Bagni, Radicondoli, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.880 e di terreno coltivato di Ha. 26.355;

3) Colle di Val d'Elsa, con sede in comune di Colle di Val d'Elsa, comprendente i territori dei comuni di Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, San Gimignano, Poggibonsi, Monteriggioni, per una superficie agraria forestale di Ha. 53.294 e di terreno coltivato di Ha. 30.790;

4) Montalcino, con sede in comune di Montalcino, comprendente i territori dei comuni di Montalcino, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, San Giovanni d'Asso, Abbazia San Salvatore, Piancastagnaio, Castiglione d'Orcia, per una superficie agraria forestale di Ha. 65.354 e di terreno coltivato di Ha. 39.471;

5) Montepulciano, con sede in comune di Montepulciano, comprendente i territori dei comuni di Montepulciano, Torrita di Siena, Sinalunga, Pienza, Trequanda, per una superficie agraria forestale di Ha. 46.535 e di terreno coltivato di Ha. 34.268;

6) Radda in Chianti, con sede in comune di Radda in Chianti, comprendente i territori dei comuni di Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Castelnuovo Berardenga, per una superficie agraria forestale di Ha. 47.500 e di terreno coltivato di Ha. 21.297;

7) Sovicille, con sede in comune di Sovicille, comprendente i territori dei comuni di Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Radicondoli, Murlo, per una superficie agraria forestale di ettari 62.565 e di terreno coltivato di Ha. 25.381.

Roma, addì 1° luglio 1965

(4795)

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1965.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 18 marzo 1965, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si verificò un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni, verificatesi a seguito dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è stabilito nel giorno 18 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: TREMBELLONI

(4989)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1965.

Determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1964, registro n. 25 Finanze, foglio n. 39;

Viste le proposte presentate in data 12 giugno 1965 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1967, sono stabilite nelle misu-

re di cui al prospetto che segue, fermi restando i relativi prezzi di vendita fissati con decreto ministeriale 12 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1964:

| TIPI DI FIAMMIFERI | Imposta lire |
|---|-----------------|
| <i>Condizionamenti normali</i> | |
| 1. Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo | 28,32 |
| 2. Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo | 28,87 |
| 3. Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo | 14,30 |
| 4. Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossi al fosforo amorfo | 11,85 |
| 5. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale | 13,74 |
| 6. Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto | 14,13 |
| 7. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata | 30,65 |
| 8. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo | 23,63 |
| 9. Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo | 45,20 |
| 10. Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo | 113,40 |
| 11. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto » | 75 — |
| 12. Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva | 11,10 |
| 13. Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva | 15,82 |
| 14. Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva | 23,93 |
| 15. Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva | 11,20 |
| 16. Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo | 11,93 |
| 17. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari » | 15,59 |
| <i>Condizionamenti speciali</i> | |
| 18. Pacchetto contenente 20 scatole con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato « Carte da gioco » | 353 — |
| 19. Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo | 346 — |
| 20. Pacchetto in cellofane contenente 10 scatole di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominato tipo « Augurale » | 155 — |
| 21. Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominato tipo « Turismo » | 187 — |
| 22. Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominato tipo « Turismo » | 282 — |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 giugno 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1965
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 369

(5026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Politica economica e finanziaria » presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio della Università di Padova (Sede distaccata di Verona).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio dell'Università di Padova (sede distaccata di Verona), è vacante la cattedra di « Politica economica e finanziaria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5027)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Raffaello Papeschi, nato a Lucca il 15 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pisa a seguito degli esami svoltisi nel marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4774)

Il dott. Iacopo Robusti, nato a Narni il 10 aprile 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Pisa il 15 novembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(4775)

L'ing. Gaetano Di Gangi, nato a Cosenza il 18 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 25 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4776)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1965, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 371, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto il 15 febbraio 1962 dal sig. Mardegani Grisogono, nato a Zara il 22 novembre 1888, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione del trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(4825)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 marzo 1965.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1965, con il quale è stato indetto il concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica, in data 10 maggio 1965, n. 6488;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 marzo 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Stacchi dott. Alberto, primo referendario della Corte di conti.

Membri:

Trojano dott. Paolo, direttore di segreteria di 1ª classe della Corte dei conti;

Guzzardi Giuseppe, archivista superiore della Corte dei conti;

Ciucci Lugli prof. Marcella, titolare di dattilografia nell'Istituto professionale femminile «Vittorino da Feltre» di Roma;

Graziani Rossi prof. Eda, titolare di dattilografia nell'Istituto professionale femminile «Vittorino da Feltre» di Roma.

Segretario:

Ricciardi Leonardo, segretario aggiunto della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1965
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 319. — CESSARI

(4968)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti
di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5315 in data 20 giugno 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Visti il successivo decreto n. 1272 in data 16 febbraio 1965, con il quale, in seguito ad analogo provvedimento prefettizio la condotta ostetrica di Castellazzo Novarese veniva stralciata dal bando;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 1942 in data 23 marzo 1965;

Riconosciuto regolare il procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Torchio Lidia | punti 53,680 su 120 |
| 2. Franchi Virginia | » 52,880 » |
| 3. Genestroni Francesca | » 49,330 » |
| 4. Cestari Rosa Maria | » 45,370 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Novara, addì 28 giugno 1965

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia;

Viste le domande delle candidate, con l'indicazione delle sedi, in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La signorina Torchio Lidia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Landiona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Novara, addì 28 giugno 1965

(4692)

Il medico provinciale: LOMBARDO

UMBERTO PETTINARI, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.